

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 2/EL**

Prot. n. 7525/1.5.3

Udine, 10 marzo 2014

A lista d'inoltro

**TRASMESSA VIA P.E.C. ed E-MAIL**

**oggetto: elezioni comunali 2014. Attività dei Consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Composizione delle giunte comunali.**

In vista dello svolgimento delle prossime **elezioni comunali**, per le quali è stata indicata dalla Giunta regionale la data di **domenica 25 maggio 2014, in contemporaneità con le elezioni dei rappresentanti d'Italia al Parlamento europeo**, si ritiene di fornire i dovuti chiarimenti in ordine all'incidenza delle consultazioni elettorali sull'operatività dei Consigli comunali in carica.

Con l'occasione si ritiene opportuno richiamare la normativa statale e regionale in materia di composizione delle giunte comunali.

**ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DOPO LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili"*.

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la *ratio* della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - coincidente con la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco - è fissato nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Pertanto, si fa presente che, essendo stabilita la data delle consultazioni elettorali per il giorno di domenica 25 maggio, **il termine in questione cade giovedì 10 aprile 2014.**

A decorrere da tale data i Consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare

l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Considerati tali elementi, si precisa che in relazione alle **deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, le stesse rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili**, trattandosi di atti per la cui approvazione la legge regionale prescrive dei termini precisi (si veda la circolare del Servizio finanza locale di questa Direzione centrale del 7 gennaio 2014, prot. n. 203).

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo**.

## COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE COMUNALI

In materia di **composizione dei Consigli comunali** si richiama quanto riportato nella precedente circolare del 15 gennaio u.s., concernente l'illustrazione della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*).

Per quanto riguarda la **composizione della Giunta comunali**, la stessa è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

In particolare, l'articolo 12, comma 39, della citata legge regionale, dispone che **il numero massimo degli assessori comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali**, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.

A decorrere dal rinnovo dei Consigli comunali in scadenza nel 2014, pertanto, le rispettive Giunte comunali sono composte dal Sindaco e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero indicato nella tabella seguente, in base alle diverse classi demografiche:

<b>Classi di Comuni nel FVG per abitanti</b>	<b>Numero consiglieri (invariato)</b>	<b>Numero massimo assessori (l.r. 22/2010)</b>
Fino a 3.000 abitanti	12	<b>4</b>
Da 3.001 a 10.000 abitanti	16	<b>5</b>
Da 10.001 a 15.000 abitanti	20	<b>6</b>
Superiore a 15.000 abitanti nei comuni non capoluogo di provincia	24	<b>7</b>

Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215, modificando l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, ha stabilito che *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano, **nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi**, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione"*.

A tale proposito si ritiene opportuno richiamare la pronuncia del T.A.R. Lazio – Roma, del 21 gennaio 2013, n. 633, che, in tema di composizione delle giunte, argomenta circa il valore di principio costituzionale e comunitario della c.d. parità democratica nella rappresentanza, con la conseguenza che tale principio viene ad essere inteso come cogente nell'ordinamento ed immediatamente vincolante l'azione dei pubblici poteri nello svolgimento della discrezionalità loro assegnata.

Per ogni ulteriore informazione, si rimanda alle consuete pubblicazioni curate dal Servizio elettorale, nonché alle pagine che saranno pubblicate sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione Elezioni, posta all'interno del Portale delle autonomie locali al seguente indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/>.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile  
(sottoscritto con firma digitale)

#### **Lista d'inoltro**

A:

Sindaci, Vicesindaci e  
Commissari dei comuni interessati alle elezioni comunali

e, p.c.:

Presidenza della Regione - Ufficio stampa

Segreteria generale del Consiglio regionale

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine

Servizio finanza locale

Servizio affari istituzionali  
e sistema autonomie locali

Servizio Consiglio Autonomie locali

Partiti politici